

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Intervento in appello: quando è consentito?

L'intervento in appello è consentito esclusivamente a chi, non avendo già partecipato al primo grado, sarebbe legittimato a proporre l'opposizione di terzo a norma dell'art. 404 del c.p.c., sia ordinaria che revocatoria (sulla scorta della dimostrazione del rischio di un pregiudizio eventuale - non necessariamente effettivo - che possa derivare dall'emananda sentenza), giacché l'art. 344 c.p.c., nell'apprestare uno strumento di tutela anticipata, consente ai terzi di fare valere le proprie ragioni ancor prima che sia emessa la sentenza che potrebbe pregiudicarle, sempre che si tratti d'intervento principale ossia nel caso in cui il terzo «rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado, e non anche quando l'intervento stesso sia qualificabile come adesivo, perché volto a sostenere l'impugnazione di una delle parti per porsi al riparo da un pregiudizio mediato dipendente da un rapporto» che leghi, per l'appunto, il diritto dell'interventore a quello di tale parte, oppure come coatto, sia iussu iudicis che a istanza di parte. Dall'altra, chi, invece, avendo spiegato, in primo grado, intervento volontario autonomo, abbia assunto formalmente la qualità di parte primaria nel processo, è legittimato a (e,

quindi, deve – se intende partecipare anche al secondo grado, impedendo il passaggio in giudicato della sentenza nei propri confronti –) proporre appello contro la decisione pronunciata, non solo quando le sue istanze siano state respinte nel merito, ma anche quando sia stata negata l'ammissibilità dell'intervento medesimo ovvero sia stata omessa ogni pronuncia sulla domanda formulata con quest'ultimo.

NDR: in argomento si veda Cass. n. 12385 del 2006, n. 12114 del 2006 e n. 1671 del 2015.

Tribunale di Roma, sentenza del 2.4.2020, n. 5642

Non vertendosi (per la presenza di una domanda generica di risarcimento dei danni estesa fino al limite superiore della competenza per valore dell'Ufficio giudiziario adito in primo grado) nell'ambito della c.d. "giurisdizione equitativa necessaria" (alla quale debbono essere ricondotte «le sentenze del Giudice di Pace rese in controversie di valore non superiore a € 1.100»), il proposto appello, sebbene tempestivo, va, tuttavia, dichiarato inammissibile e, comunque, infondato, con ogni conseguenza di legge.

Il gravame, invero, per il disposto degli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo introdotto dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134, «deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice» (cfr. Cass. Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199) e, «nelle ipotesi in cui il vizio di rito denunciato non rientri in uno dei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. è necessario che l'appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito, con la conseguenza che, in tale ipotesi, l'appello fondato esclusivamente sui vizi di rito è inammissibile, oltre che per carenza di interesse anche per mancata corrispondenza al modello legale di impugnazione»: l'appellante, cioè, a pena d'inammissibilità, deve fare seguire, alla denuncia del vizio, la «deduzione sugli aspetti di merito della controversia», non limitandosi a «una indicazione di infondatezza della domanda di controparte, priva di qualsiasi contenuto giuridicamente apprezzabile e assolutamente generica», senza specificare che e come esso abbia «influito sulla fondatezza della domanda, quale ritenuta dal Giudice di primo grado» (cfr. Cass., 25 settembre 2012, n. 16272).

Il gravame è, infatti, improduttivo di ogni e qualsivoglia effetto devolutivo, in relazione all'ambito di cognizione attribuito al giudice investito dell'appello, come conseguenza sanzionatoria dell'omessa o insufficiente esposizione iniziale dei motivi specifici a sostegno dello stesso (esposizione prescritta a pena d'inammissibilità: cfr. Cass., 22 febbraio 2011, n. 4282; Cass., 30 ottobre 2013, n. 24488), con la correlativa impossibilità di ogni successiva sanatoria, poiché l'atto di esercizio del potere d'impugnazione ne provoca la c.d. "consumazione", escludendo che, successivamente, durante il processo che si svolge per effetto dell'impulso impugnatorio di parte, i motivi possano sia essere precisati e specificati (se genericamente formulati) sia oggetto di estensione rispetto alla formulazione originaria (cfr. la oramai risalente Cass. Sez. Un., 29 gennaio 2000, n. 16, e la dottrina secondo la quale, «in una concezione strutturale dell'appello come revisio prioris instantiæ, il ruolo dei motivi e la loro specificità assurge alla funzione di individuare davvero l'oggetto della nuova pronuncia, vale a dire di circoscrivere – al modo di una apposita domanda – il compito di sindacato rimesso al nuovo giudice nei confronti direttamente della sentenza appellata», di guisa che, in sostanza, l'atto di appello privo dei requisiti in questione si rivela inidoneo al raggiungimento dello scopo e, come tale, meritevole di censura anche sotto il profilo di cui all'art. 156, 2° comma, cod. proc. civ.).

Il gravame, invece, della Fa. è formulato in modo del tutto inadeguato, poiché la predetta dichiara, piuttosto, di voler censurare la sentenza del Giudice di Pace sotto il profilo formale di un preteso difetto di motivazione (per «omissione, insufficienza o

illogicità»), nonché di un «errore di fatto su un punto incontestabilmente decisivo» (mancato esame, cioè, della relazione tecnico-contabile di parte), mentre, in realtà, deduce un preteso error iuris, poiché la decisione gravata si sorregge (molto chiaramente ed esaurientemente – ancorché alquanto sinteticamente –) sulla mancata impugnazione del consuntivo 2014, approvato dalla precedente deliberazione assembleare del 7.12.2015, dal quale, in effetti, rinviene il conguaglio che la deliberazione invece impugnata (quella, cioè, successiva del 12.7.2016), senza, perciò, che potesse essere presa in alcuna considerazione (anche soltanto per dare ingresso a una consulenza contabile d'ufficio) la suddetta relazione di parte (che rivede proprio il conguaglio risultante dal consuntivo 2014, ritenuto incontestabile siccome non impugnato).

Nel merito, comunque, è del tutto inammissibile/infondata la ridetta, reiterata doglianza secondo la quale la somma di € 806,41 addebitata a titolo di conguaglio con il consuntivo della gestione ordinaria 2015 sarebbe «frutto dell'erronea applicazione del criterio contabile "per competenza" alle spese ... del precedente esercizio e, contemporaneamente, del criterio contabile "di cassa" alle entrate imputate al "fondo straordinario" del medesimo esercizio, cosicché le spese del 2014, pur essendo state coperte dall'amministratore attingendo alle somme all'uopo destinate in sede di costituzione del ricordato "fondo" nel 2015, venivano, tuttavia, almeno in parte, riportate a conguaglio» (laddove, se si fosse tenuto nel debito conto che «una parte della stessa somma aveva trovato copertura nel pagamento pro quota di € 2.057,66», posta a carico della Fa. e del coniuge Fu. «in sede di costituzione del più volte ricordato "fondo straordinario"», il debito effettivo, alla data del 31.12.2014, sarebbe stato di soli € 56,32).

Anzitutto, infatti, non essendovi contestazione circa i criteri contabili applicati per la redazione del consuntivo 2015 e circa le altre poste di quest'ultimo, ma – come correttamente rilevato dal Giudice di Pace – l'asserito errore essendo incorso in sede di approvazione del consuntivo 2014, la condomina avrebbe dovuto tempestivamente e vittoriosamente impugnare la relativa deliberazione assunta dalla precedente assemblea del 7.12.2015. Tale impugnazione, invece, com'è pacifico, non è stata mai proposta, mentre a nulla rileva, ovviamente, quella (soltanto) inizialmente esperita, bensì, dal coniuge non condomino *omissis*.

In primo luogo, infatti, costui è un mero terzo, privo, in quanto tale, della legittimazione spettante, in subiecta materia, non già (anche) a chi detenga a qualunque titolo l'unità immobiliare in condominio (nemmeno, cioè, se in virtù di un vincolo di coniugio o di parentela con chi ne risulta proprietario e/o se sia, eventualmente, sempre stato destinatario degli avvisi di convocazione dell'assemblea), ma soltanto al titolare di un diritto reale sull'unità medesima (salvo – com'è noto – che per il caso del conduttore rispetto alle deliberazioni relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria):

«Nel condominio edilizio, così come in ogni forma di comunione, i soli partecipanti hanno la facoltà di impugnare le deliberazioni dell'assemblea.

L'art. 1137 cod. civ. è chiaro nell'affermare che le deliberazioni prese dall'assemblea sono obbligatorie "per tutti i condomini" (comma 1) e che contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni "condomino" assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento (comma 2).

Facendo, pertanto, applicazione dei generali principi enunciati da Cass. Sez. Un, 16/02/2016, n. 2951, lo status di condomino, e cioè di "avente diritto" (arg. anche dagli artt. 66 e 67 disp. att. cod. civ.) a partecipare all'assemblea e, perciò, a impugnarne le deliberazioni, attiene evidentemente alla legittimazione ad agire ex art. 1137 cod. civ., ovvero al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La legittimazione ad agire per impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea manca, quindi, tutte le volte in cui

dalla stessa prospettazione della domanda emerge che l'attore non è un condomino, e la relativa carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice» (cfr., ex pluribus, Cass. ord., 25 ottobre 2018, n. 27162).

In secondo luogo, detta pregressa "impugnazione", pacificamente, non è stata coltivata e si è estinta per omessa riassunzione davanti all'Ufficio giudiziario dichiarato competente dall'adito Giudice di pace.

L'omissione, pertanto, dell'unico rimedio giurisdizionale concesso ex art. 1137 cod. civ. («restando esclusa una diversa forma di invalidazione ex art. 1418 cod. civ.»), poiché non è «consentito al singolo condomino rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera, da considerarsi, perciò, annullabile»: cfr. Cass., 4 marzo 2011, n. 5254) ha portato al consolidamento del consuntivo dell'esercizio 2014, che, siccome efficacemente approvato (almeno a maggioranza) dall'assemblea tenutasi il 7.12.2015, è vincolante per tutti i condòmini (quand'anche assenti all'adunanza o dissenzienti rispetto alla decisione) e non può tornare sub iudice, neppure quale motivo (men che meno se unico) di contestazione del successivo rendiconto dell'esercizio 2015 (semmai, anzi, nella specie, il residuo debito per conguaglio 2014 avrebbe dovuto risultare maggiore di quanto preteso dal Condominio, poiché – secondo l'assunto della stessa appellante – la detrazione operata ex adverso – dall'originaria somma di € 924,88 – del pagamento di € 99,00, eseguito in data 7.7.2015, sarebbe frutto di un errore d'imputazione ex latere creditoris – quel pagamento riferendosi, piuttosto, al «saldo quota ascensore 2013» –). Infatti, con l'approvazione da parte dell'assemblea, i conteggi definitivi predisposti dall'amministratore relativamente all'anno di gestione appena trascorso divengono atti propri del condominio, evidenziando, nel complesso e per ogni condomino, o la necessaria chiusura in pareggio fra (quota di) entrate e (quota di) spese oppure un'eccedenza o un'insufficienza delle somme versate rispetto al dovuto, con l'insorgenza, perciò, di un corrispondente credito (del condomino stesso o, all'opposto e più spesso, del condominio), che deve essere registrato nella situazione patrimoniale ed è immediatamente esigibile in forza dell'allegato piano di riparto.

Se, poi, per qualsivoglia ragione, il creditore non si attiva per la riscossione o, comunque, al termine dell'anno di gestione successivo e al momento della redazione del nuovo rendiconto, l'importo sia, in tutto o in parte, ancora da pagare e, quindi, residui un pregresso riferibile alla gestione precedente, lo stesso deve, bensì, essere inserito, sotto specie di "conguaglio", nel riepilogo contabile contenuto nel consuntivo del nuovo periodo di gestione – senza, però, diventare riferibile a quest'ultimo –, ma è contestabile, dal preteso debitore, esclusivamente con riguardo all'effettiva corrispondenza degli importi arretrati con il reale ammontare dei precedenti saldi.

Quanto, ancora, alla partecipazione del nominato Fu. a questo secondo grado del processo sempre a titolo di «intervento adesivo dipendente» (come egli ha espressamente inteso fare con la relativa comparsa depositata telematicamente il 15.1.2018), da un lato, l'«intervento in appello» è consentito esclusivamente a chi, non avendo già partecipato al primo grado, sarebbe legittimato a proporre l'opposizione di terzo a norma dell'art. 404 del cod. proc. civ., sia ordinaria che revocatoria (sulla scorta della dimostrazione del rischio di un pregiudizio eventuale – non necessariamente effettivo – che possa derivare dall'emananda sentenza), giacché l'art. 344 cod. proc. civ., nell'apprestare uno strumento di tutela anticipata, consente ai terzi di fare valere le proprie ragioni ancor prima che sia emessa la sentenza che potrebbe pregiudicarle (cfr. Cass., 25 maggio 2006, n. 12385), sempre che si tratti d'intervento principale ossia nel caso in cui il terzo «rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado, e non anche quando l'intervento stesso sia qualificabile come adesivo, perché volto a sostenere l'impugnazione di una delle parti per porsi al riparo da un pregiudizio mediato

dipendente da un rapporto» che legghi, per l'appunto, il diritto dell'interventore a quello di tale parte (cfr. Cass., 23 maggio 2006, n. 12114), oppure come coatto, sia iussu iudicis che a istanza di parte.

Dall'altra, chi, invece, avendo spiegato, in primo grado, intervento volontario autonomo, abbia assunto formalmente la qualità di parte primaria nel processo, è legittimato a (e, quindi, deve – se intende partecipare anche al secondo grado, impedendo il passaggio in giudicato della sentenza nei propri confronti –) proporre appello contro la decisione pronunciata, non solo quando le sue istanze siano state respinte nel merito, ma anche quando sia stata negata l'ammissibilità dell'intervento medesimo ovvero sia stata omessa ogni pronuncia sulla domanda formulata con quest'ultimo (cfr. Cass., 29 gennaio 2015, n. 1671).

E invero, la disciplina dell'intervento volontario, contenuta nell'art. 105 cod. proc. civ., distingue nettamente l'ipotesi di colui che interviene nel processo per far valere un proprio diritto nei confronti di tutte le parti o di alcune di esse, di cui al primo comma, da quella, prevista nel secondo comma, di chi interviene per aderire, in forza di un proprio interesse, alla domanda di una parte. Mentre, infatti, l'intervento svolto per la tutela di un diritto determina un ampliamento oggettivo, oltre che soggettivo, della lite, poiché con esso si introduce una nuova domanda, che, comunque, modifica il thema decidendum introdotto e delimitato dalle parti originarie, l'intervento diretto alla tutela di un interesse comporta, piuttosto, un ampliamento solo soggettivo del processo, in quanto l'interventore adesivo dipendente si limita a sostenere le ragioni di una parte, senza dedurre un proprio diritto.

La diversità ontologica degli istituti posti a tutela delle diverse situazioni giuridiche rappresentate dalle parti intervenienti costituisce il fondamento del consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce poteri processuali diversi alle dette parti: l'interventore principale può, infatti, esercitare tutti i poteri propri delle parti originarie, così come, del resto, gli sarebbe consentito, qualora facesse valere il proprio diritto in un autonomo e separato giudizio, mentre il terzo che decide di intervenire nel processo soltanto per sostenere le ragioni altrui, quando vi abbia interesse, non può che assumere una posizione subordinata rispetto a quella dell'adiuvato, le cui vicende processuali egli ha anticipatamente accettato di condividere. È, pertanto, del tutto ragionevole la preclusione del potere di impugnazione rispetto all'interventore adesivo dipendente, quando l'adiuvato abbia rinunciato a impugnare o abbia prestato acquiescenza alla sentenza, poiché il terzo effettivamente intervenuto ad adiuvandum ha scelto di partecipare al processo in posizione subordinata a quella dell'adiuvato e di poter espletare soltanto un'attività accessoria, senza poteri dispositivi sulla lite, la cui decisione solo in via mediata può produrre effetti giuridici sulla sua posizione sostanziale. Naturalmente, invece, al terzo che, pur dichiarando di intervenire adesivamente, deduca, però, un'autonoma pretesa di diritto, non può non riconoscersi un potere di impugnazione affatto indipendente da quello delle altre parti. Così come, anche al mero interventore adesivo dipendente va pur sempre riconosciuto un potere autonomo di impugnazione, nell'ipotesi in cui la sentenza contenga provvedimenti che incidono in modo diretto e immediato nella sfera giuridica del medesimo (in applicazione del fondamentale principio dell'interesse ad agire e, più specificamente, dell'interesse a impugnare, in forza del quale l'ammissibilità del gravame è in stretta correlazione con la soccombenza, di guisa che l'interventore adesivo dipendente, qualora abbia subito un concreto pregiudizio, per effetto di statuizioni contenute nella sentenza, che su di lui incidano direttamente e sfavorevolmente, è certamente legittimato a proporre impugnazione).

Orbene, nella specie, *omissis* aveva già svolto intervento adesivo dipendente in primo grado (ancorché il Giudice abbia poi, inopinatamente, pronunciato “dichiarando” il diritto dell'interventore di «eseguire su delega della Fa. il pagamento degli oneri condominiali per conto della debitrice») e, quindi, certamente non poteva riproporre il medesimo intervento anche in questo grado, ma, soltanto astrattamente, avrebbe potuto essere legittimato a proporre un tempestivo gravame (al quale, tuttavia, non

aveva alcun interesse concreto – il suo intervento non essendo, neppure nella sostanza, autonomo e la sentenza avendo financo accertato il suo diritto e non avendolo onerato di spese di giustizia –).

Segue, infine, integralmente la soccombenza il regolamento delle spese di questo secondo grado, liquidate come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *omissis* così decide: dichiara inammissibile e, comunque, infondato l'appello; dichiara, altresì, inammissibile l'intervento adesivo dipendente del terzo *omissis*; condanna, quindi, l'appellante *fff ff* solido fra loro, a rimborsare al condominio appellato le spese di questo secondo grado, che liquida in complessivi € 1.500,00 per competenze difensive, oltre oneri fiscali e previdenziali di legge.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

